SENT. 174/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

ha pronunciato la seguente

Daniela	**ACANFORA**	Presidente
Ida	**CONTINO**	Consigliere rel.
Lucia	**d'AMBROSIO**	Consigliere
Roberto	**RIZZI**	Consigliere
Cosmo	**SCIANCALEPORE**	Consigliere

SENTENZA

Nel giudizio di appello iscritto al n. 60039 del registro di segreteria proposto da:

- **OMISSIS,** nata OMISSIS il OMISSIS (c.f. OMISSIS), rappresentata e difesa dall'avv. Michele Ciolino, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni del presente giudizio all'indirizzo pec michele.ciolino@rovigoavvocati.it

avverso:

- **MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE,** in persona del Ministro p.t, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con sede in Roma, via dei Portoghesi n.12 indirizzo pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it ove domicilia *ex lege*
- **ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE** con

sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, in persona del rappresentante legale p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Lidia Carcavallo (pec avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it), Antonella Patteri pec avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), Giuseppina Giannico (pec avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it) e Sergio Preden (pec avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it), e presso gli stessi elettivamente domiciliato.

avverso:

la sentenza n. 129, emessa dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Veneto, pubblicata il 4 maggio 2022 e notificata in pari data a mezzo pec.

Visto l'appello e gli atti del giudizio.

Uditi, nella pubblica udienza del 20 maggio 2025, con l'assistenza della dott.ssa Alessandra Carcani, il giudice relatore cons. Ida Contino, l'avv. Michele Ciolino per l'appellante, il dott. Piergiorgio Bovenzi per il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'avv. Giuseppina Giannico per l'INPS.

FATTO

La sig.ra OMISSIS è stata titolare di pensione di guerra di reversibilità di cui all'iscrizione n.5299137/A, a decorrere dal 19 ottobre 2006, quale orfana maggiorenne inabile e nullatenente di tab. G con assegno di maggiorazione. Con la determina dirigenziale n. 102 del 25 luglio 2019 il Ministero dell'Economia e delle Finanze, essendo stato accertato il superamento dei limiti fissati dalla legge per usufruire del trattamento

pensionistico, dal 1° gennaio 2013, revocava la predetta pensione di reversibilità con effetto retroattivo al 1° gennaio 2013 con recupero di quanto indebitamente riscosso. Con precedente provvedimento prot. n.20765 datato 14 maggio 2019 la medesima Amministrazione territoriale, per effetto della revoca retroattiva della pensione di reversibilità di guerra dal 1° gennaio 2013, aveva intimato alla pensionata la restituzione dell'importo indebitamente percepito fino al 30 aprile 2019, ammontante a euro 37.894,09. Avverso detti atti la pensionata esperiva ricorso gerarchico, respinto con decreto direttoriale del Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi, Direzione dei servizi del tesoro, n. 087667 Ri.Ge, posizione istruttoria n. 377528/G, iscrizione n. 5299137, datato 12 luglio 2021.

La sig.ra OMISSIS proponeva ricorso al giudice delle pensioni censurando il provvedimento disponente la revoca ed il conseguente recupero per difetto e vizio di forma ed eccependo la irripetibilità dell'indebito pensionistico *de quo* in applicazione dell'art. 6, comma 2, del d.P.R. n.377/1999, disposizione che, in caso di revoca del trattamento pensionistico, esclude la restituzione di quanto indebitamente percepito, salva l'ipotesi di dolo del percipiente. Riteneva, in proposito, che il comportamento tenuto nella vicenda non fosse stato fraudolento in quanto la variazione del reddito non era scaturita da cause esterne ma da un ulteriore trattamento pensionistico di cui era divenuta titolare, ben noto all'Amministrazione; sicché, secondo l'assunto difensivo, il tardivo recupero dell'indebito da parte

dell'Ente previdenziale aveva ingenerato nella ricorrente un legittimo affidamento sulla correttezza della percezione della pensione.

2. Con la sentenza gravata, la Sezione giurisdizionale regionale per il Veneto, dopo aver rilevato che il giudizio pensionistico non è strutturato quale rimedio giurisdizionale di tipo impugnatorio, ha ritenuto di delimitare la domanda alla sola irripetibilità dell'indebito. Ciò considerato, ha richiamato i presupposti normativi cui è subordinato il trattamento di reversibilità in materia di pensioni di guerra, precisando che tali requisiti debbano essere mantenuti per tutta la durata del rapporto previdenziale; tanto è che lo stesso legislatore, all'art. 80 del d.P.R. n. 915/1978, impone al beneficiario uno specifico obbligo di denuncia nell'ipotesi in cui tali presupposti vengano meno. Secondo il giudice di prime cure, dunque, l'ordinamento "*impone al pensionato un onere di leale collaborazione, coinvolgendolo in modo diretto e prevedendo una compartecipazione nella verifica in ordine al perdurare nel tempo dei predetti requisiti sanzionando le condotte dolose con la ripetibilità degli emolumenti indebitamente percepiti*" (pag. 8 della sentenza).

In ordine all'ampiezza di detto obbligo il giudice veneto ha ritenuto di condividere quella parte della giurisprudenza secondo cui "*il mancato (o mendace) assolvimento degli obblighi di comunicazione normativamente imposti non può creare alcun affidamento del percettore stesso nella giustezza del trattamento percepito, legittimando il recupero di eventuali indebiti da parte dell'Amministrazione in base agli ordinari criteri di ripetibilità*" (pag. 9

della sentenza).

Ciò posto, ha respinto il ricorso evidenziando che la violazione dell'obbligo di comunicazione circa il venir meno dei presupposti per l'erogazione della pensione di guerra avrebbe escluso in radice la sussistenza della buona fede nella sig.ra OMISSIS oltreché il suo affidamento in ordine alla correttezza del trattamento percepito.

3. Con atto ritualmente notificato in data 3 giugno 2022, e depositato in data 13 giugno 2022, la sig.ra OMISSIS, con il patrocinio dell'avv. Michele Ciolino, ha proposto appello, opponendo i seguenti motivi di gravame:

3.1 Inesistenza del dolo e quindi irripetibilità delle somme richieste con il provvedimento impugnato.

Secondo l'assunto difensivo, il giudice di prime cure, partendo da un evidente errore di interpretazione della legge, avrebbe omesso di valutare la condizione soggettiva dell'appellante opportunamente dedotta e allegata agli atti. Nello specifico, ha opposto che l'appellante, già ottantenne nel 2007, era stata colpita da un ictus ischemico che le avrebbe compromesso ulteriormente la capacità cognitiva. Inoltre, ha censurato la sentenza nella parte in cui il giudice non avrebbe valutato in modo "*bidirezionale"* l'obbligo di una "*collaborazione funzionale*" tra il pensionato e l'amministrazione. In proposito, ha opposto che di non essere stata messa in condizione di adempiere al dovere di collaborare previsto dall'art.80 del d.P.R. n.915/1978 in quanto vi è un obbligo dell'Amministrazione di comunicare annualmente il limite reddituale rimasto inadempiuto

(circostanza questa mai contestata dalla medesima), oltre al fatto che "*Una tempestiva verifica da parte dell'Ente erogante avrebbe impedito il crearsi di questa situazione di legittimo affidamento evitando di ridurre una pensionata di 94 anni in uno stato di necessità per dover restituire danari dei quali non ha più disponibilità" (* pag. 7 atto d'appello).

In proposito ha richiamato la giurisprudenza (Cass., n. 8158/1994, n. 8954/1994) che esclude la ripetibilità dell'indebito pensionistico quando l'Ente previdenziale è nelle condizioni di conoscere l'inesistenza o la sopravvenuta estinzione del diritto a percepire il trattamento pensionistico, indipendentemente dalle comunicazioni del pensionato in ordine alla propria situazione reddituale o previdenziale.

3.2 Nullita' del provvedimento impugnato per difetto e vizio di forma.

Secondo l'appellante, il provvedimento di revoca della pensione era viziato per difetto di forma, tant' è che lo stesso giudice di prime cure avrebbe chiesto all'Amministrazione di specificare i limiti reddituali superati e quindi di integrare il provvedimento.

3.3 Tutto ciò premesso, l'appellante OMISSIS ha concluso chiedendo l'accoglimento dell'appello**,** e per l'effetto la declaratoria di nullità dei provvedimenti impugnati in prime cure e di ogni atto presupposto e conseguente. Ha altresì chiesto la condanna alla restituzione degli importi *medio tempore* corrisposti in esecuzione della sentenza.

4. Il Ministero dell'economia e delle finanze si è costituito con un primo

atto, depositato in data 17 novembre 2022, con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato. L'Amministrazione appellata, in questa prima memoria, ha sostanzialmente riproposto tutte le difese articolate nel primo grado di giudizio per poi concludere chiedendo il rigetto del gravame.

5. Con un secondo atto di costituzione, depositato in data 24 aprile 2025, il Ministero dell'economia e delle Finanze, questa volta difeso da propri funzionari, dott.ssa Maria Piscopo e dott. Piergiorgio Bovenzi, ha, in primo luogo, opposto l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 170 c.g.c.; in proposito ha evidenziato che l'accertamento dell'elemento soggettivo del percettore è questione di fatto la cui indagine è preclusa al giudice d'appello.

Riguardo al merito, ha richiamato gli artt. 70, 80, 82 e 112 del d.P.R. 915/1978 evidenziando che l'obbligo di comunicazione impone al pensionato *"un onere di leale collaborazione con la p.a., ovvero, quantomeno, un dovere di cooperazione funzionale alla verifica del perdurare nel tempo dei requisiti di accesso al trattamento"* (pag. 4 della memoria). Il mancato assolvimento di tale obbligo, secondo l'assunto difensivo, elide in radice la buona fede nel percettore, né tale obbligo può dirsi assolto mediante la mera dichiarazione dei redditi che è obbligo da assolvere nei confronti dell'Agenzia delle entrate e non dell'ente erogatore (Ragioneria territoriale dello Stato).

Ha, inoltre, escluso ogni rilievo alla opposta ignoranza della legge, evidenziando altresì l'insussistenza del dovere dell'Amministrazione di controllare tempestivamente le numerose posizioni in carico. In

ogni caso, ha evidenziato che il dolo della pensionata si deduce dalla dichiarazione, sottoscritta dalla sig.ra OMISSIS al momento della domanda di pensione, di comunicare ogni variazione dei presupposti reddituali, dal significativo aumento del reddito, nonchè dal fatto che l'obbligo di comunicazione è indicato tanto nei provvedimenti di concessione del trattamento pensionistico quanto nei certificati sostitutivi del libretto che l'Amministrazione mette a disposizione dei pensionati all'inizio di ogni anno, insieme al decreto ministeriale che fissa le variazioni reddituali.

Infine, ha opposto che l'assenza del dolo non può desumersi dal solo fatto che la pensionata sia in età avanzata altrimenti si finirebbe per creare, *praeter legem*, una sorta di automatismo in favore dei soggetti anziani o una sovrapposizione tra la vecchiaia e l'incapacità di agire.

Tutto ciò considerato, ha concluso chiedendo in via pregiudiziale la declaratoria di inammissibilità dell'appello e in via subordinata il rigetto.

6. In data 24 aprile 2025, si è costituito l'INPS riproponendo la richiesta, già formulata nella memoria di costituzione in primo grado, di declaratoria del difetto di legittimazione passiva; in proposito ha evidenziato che il provvedimento di recupero è stato emesso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze che appunto eroga la pensione in oggetto. In ogni caso ha chiesto il rigetto dell'appello.

7. L'appellante, in data 29 aprile 2025, ha depositato una memoria difensiva con la quale ha controdedotto alle articolate difese esposte dal Ministero dell'economia e delle finanze appellato nelle due diverse

memorie; ha poi ribadito sostanzialmente i profili di censura formulati nell'atto di gravame.

8 All'odierna udienza, le parti presenti, avv. Ciolino per l'appellante, dott. Bovenzi in rappresentanza del Mef e avv. Giannico per l'INPS, nel riportarsi alle argomentazioni esposte negli atti depositati, esponendone alcune oralmente, hanno insistito affinchè ne vengano accolte le relative richieste conclusionali.

DIRITTO

I. In via preliminare, va esaminata la domanda di estromissione dal giudizio formulata dall'Istituto previdenziale. Come evidenziato in narrativa, l'Inps ha lamentato che, pur avendo sollevato l'eccezione nella memoria di costituzione in primo grado, depositata in data 4 ottobre 2021 (come puntualmente riportato nella parte in fatto della sentenza, pag.4),non vi è stata al riguardo pronuncia.

L'eccezione è non solo ammissibile, ai sensi dell'art. 195 c.g.c., non rendendosi necessario l'appello (principale o incidentale) su una questione che deve ritenersi "*assorbita*" dalla pronuncia di primo grado che abbia deciso direttamente il merito in senso favorevole alla parte che l'ha sollevata *(in terminis*, Sez.II app. n.40/2021), ma è, altresì, fondata.

Il giudice di prime cure, nonostante la richiesta formulata nella memoria di costituzione, non ha deciso sul punto, sicché questo Collegio, considerato che la *causa petendi* risulta innegabilmente estranea alla sfera delle competenze proprie dell'Istituto previdenziale, trattandosi di controversia attinente alla materia pensionistica per causa di guerra,

non può che ravvisare la carenza di legittimazione passiva e, in accoglimento della domanda, disporre l'estromissione dell'Inps dal giudizio in corso (*in terminis*, Sez.II app.n.104/2022).

II. Sempre, in via preliminare deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dal MEF, nella memoria del 24 aprile 2025, sul presupposto che l'accertamento del comportamento doloso della pensionata che ha percepito un indebito pensionistico è questione di fatto, la cui indagine è preclusa al giudice dell'appello pensionistico.

L'eccezione è infondata.

Invero, l'art. 170, c. 1 c.g.c. prevede che "*Nei giudizi in materia di pensioni, l'appello è consentito per i soli motivi di diritto. Costituiscono questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all'aggravamento di infermità o lesioni*".

Le Sezioni riunite di questa Corte, con sentenza n. 10/QM/2000, ponendo criteri ermeneutici che sono stati applicati in modo pacifico dalle sezioni giudicanti, hanno puntualizzato, in relazione al perimetro dei motivi di gravame sindacabili in sede di giudizio pensionistico (con riferimento alla previgente disposizione recata dall'art.1, comma 5, della l. n. 19/1994), che: "*a) i motivi di diritto devono investire la portata dispositiva di una norma giuridica e/o il suo ambito applicativo a fattispecie astratte, dalle quali consegue in via immediata la regola di diritto applicabile alla fattispecie concreta; b) rientrano nei motivi di diritto i vizi che comportino la nullità della sentenza o del processo,*

trattandosi di violazione di regole giuridiche; c) il vizio di difetto di motivazione su questioni di fatto è deducibile in appello soltanto ove la sentenza impugnata manchi in modo assoluto di motivazione o abbia motivazione apparente" .

Dal tenore letterale dell'atto di gravame emerge che l'appellante si duole sostanzialmente della non corretta interpretazione, da parte del giudice di prime cure, delle complesse disposizioni che regolano la questione della ripetizione dell'indebito pensionistico di guerra; a pag. 5 dell'appello, infatti, è dichiarato "*la decisione si basa su un evidente errore d'interpretazione della legge*". Pertanto, ha ritenuto che fossero ripetibili le somme indebitamente erogate alla OMISSIS in quanto la omessa comunicazione della variazione reddituale sarebbe, *ex s*e, incompatibile con la sussistenza della buona fede del percettore.

Ciò posto, è indubbio che la questione posta alla valutazione di questo giudice attiene alla corretta interpretazione da dare al quadro normativo dalla quale *"consegue in via immediata la regola di diritto applicabile alla fattispecie concreta"* e dunque una questione di diritto.

Pertanto, il gravame è ammissibile.

III. Nel merito, l'appello deve essere accolto nei limiti che si andranno a specificare.

In primo luogo si richiamano le disposizioni in materia, partendo dall'art. 70, comma 1, del d.P.R. n. 915/1978 ("Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra") ove è statuito che: "*In tutti i casi in cui il conferimento dei trattamenti od assegni pensionistici sia subordinato dal presente testo unico alle condizioni economiche del richiedente, i*

trattamenti e gli assegni medesimi sono liquidati quando il richiedente stesso, in presenza degli altri requisiti richiesti, sia in possesso, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di un reddito annuo complessivo, al lordo degli oneri deducibili di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1953, n. 597, e successive modificazioni, per un ammontare non superiore a L. 2.400.000".

Il successivo art. 80 del medesimo d.P.R. n. 915/1978 statuisce che: *"In tutti i casi in cui le norme contenute nel presente testo unico subordinano la liquidazione del trattamento pensionistico o di un assegno accessorio al sussistere di determinati requisiti o condizioni, i titolari dei trattamenti o degli assegni sono tenuti a comunicare all'ufficio dal quale è stato emesso il relativo provvedimento il venir meno di dette condizioni o requisiti entro tre mesi dal verificarsi di tale circostanza, salvo che sia diversamente stabilito dal presente testo unico*" (comma 1). *"Nel caso di intervenuta denuncia a termini del comma precedente, la revoca dei relativi trattamenti, salvo che sia diversamente stabilito dal presente testo unico, ha effetto dalla data di scadenza del termine previsto nel comma stesso*. *Nei confronti di coloro che omettano la denuncia, sono recuperate tutte le somme indebitamente percepite"* (comma 2). A sua volta, l'art. 81, per quanto di interesse, statuisce, al comma 1, che: "I *provvedimenti con i quali siano stati conferiti pensione o assegni di guerra possono essere, in qualsiasi tempo, revocati o modificati quando*: …e*) non sussista più lo stato di inabilità a proficuo lavoro che ha determinato la liquidazione in*

favore degli interessati ovvero sia venuto meno nei titolari del trattamento pensionistico il requisito delle condizioni economiche richiesto dall'art. 70 nei casi in cui il conferimento del trattamento stesso o degli assegni sia subordinato al possesso di tale requisito". Il comma 2 del predetto art. 81 è stato abrogato dall'art. 9 del D.P.R. 30 settembre 1999, n. 377.

Infine, l'art. 112 del d.P.R. n. 915/1978, che ai commi 9,10 e 11, come aggiunti dall'art. 23 d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, nel disciplinare la procedura speciale applicabile nell'ipotesi di perdita della pensione di guerra, prevede che: "*Le disposizioni di cui ai precedenti commi" (quelle relative alla revoca della pensione a seguito di procedura prevedente la denuncia al Comitato di liquidazione, la proposta dello stesso e la decisione finale del Ministro) "non si applicano quando, secondo l'ipotesi prevista dall'art. 81, primo comma, lettera e), venga meno nel titolare del trattamento pensionistico il requisito delle condizioni economiche richieste dall'art. 70 e successive modificazioni. In tale ipotesi il provvedimento di conferimento del trattamento può essere in ogni tempo revocato, con l'ordinaria procedura amministrativa, da parte della stessa autorità che l'ha emanato"* (comma 9); *"I titolari del trattamento di cui al precedente comma hanno l'obbligo di comunicare all'ufficio dal quale è stato emesso il relativo provvedimento entro tre mesi dalla data di scadenza del termine per la denuncia ai fini dell'imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF), il venir meno del requisito delle condizioni economiche richiesto per fruire del trattamento stesso"* (comma 10); *"Qualora il pensionato*

*effettui la comunicazione entro il predetto termine di tre mesi, la soppressione del trattamento ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso. Negli altri casi, la soppressione ha effetto dal primo giorno dell'anno successivo a quello in cui si sono superati i limiti di reddito, salvo che la revoca sia disposta in seguito all'accertamento di fatto doloso dell'interessato, nel qual caso, la revoca stessa ha effetto dal giorno della liquidazione" (*comma 11). Pertanto, secondo detta disposizione: il beneficiario del trattamento pensionistico di guerra ha l'obbligo di comunicare il venir meno delle condizioni economiche per fruire del trattamento stesso; tale obbligo va adempiuto entro 3 mesi dalla scadenza del termine per la denuncia dei redditi; qualora la comunicazione venga effettuata, il trattamento è soppresso dal primo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine per la denuncia dei redditi; se la comunicazione non è effettuata, la revoca opera dal primo giorno dell'anno successivo a quello di superamento dei limiti reddituali ovvero, per l'ipotesi di dolo, dal momento della liquidazione.

Senonchè l'art. 6 del d.P.R.30 settembre 1999, n.377 ("Regolamento recante norme per il riordino e per la semplificazione del procedimento di liquidazione in materia pensionistica di guerra, a norma dell'art. 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59"), rubricato "Procedura di revoca", statuisce che: "1*. Nelle ipotesi previste dal primo comma dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, i provvedimenti con i quali siano stati conferiti pensioni o assegni di guerra, anche se emanati da altri organi, possono essere, in*

qualsiasi tempo, revocati o modificati da parte del competente Dipartimento provinciale del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ovvero dalla Direzione centrale degli uffici locali e dei servizi del Tesoro, previo parere della Commissione medica superiore per gli aspetti tecnico-sanitari. 2. La revoca per dolo del provvedimento di concessione della pensione o dell'assegno ha effetto dalla data di decorrenza dei benefìci stessi, con conseguente recupero, ai sensi delle norme vigenti, di quanto indebitamente riscosso. Negli altri casi la revoca o la riduzione hanno effetto dalla data del provvedimento, senza recupero delle somme già percepite".

La predetta disposizione, dunque, prevede la possibilità di revoca del trattamento pensionistico di guerra in tutte le ipotesi contemplate dall'art. 81, comma 1, d.P.R. n. 915/1978 (ivi compresa quella del venir meno delle condizioni economiche per poterne usufruire) aggiungendo però che: a) nel caso di dolo, la revoca, con il conseguente e consentito recupero di quanto indebitamente riscosso, operano dalla data di decorrenza del trattamento; b) in assenza di dolo, la revoca ha effetto dalla data del provvedimento **e non è consentito il recupero delle somme già percepite.**

La presenza o meno del dolo, secondo quest'ultima disposizione, condiziona la stessa recuperabilità dell'indebito maturato.

Ciò posto, secondo il pacifico orientamento ormai delineatosi nelle sezioni di appello, è tale ultima disposizione che deve trovare applicazione nella fattispecie all'esame, in vigore dal 12 novembre 1999 e questo nonostante non abbia espressamente abrogato anche

l'art.112 del d.P.R. n.815/1978, per un difetto di coordinamento, comunque da intendersi abrogato implicitamente ("*lex posterior derogat priori")* in quanto avente la ratio di "*dettare una disciplina uniforme ed organica, superando la differenziazione prima operata dall'art.112, in relazione alla fattispecie della revoca per omessa comunicazione"* (Corte conti, Sez.II app.n.2/2024).

Pertanto la revoca dei trattamenti pensionistici di guerra, o degli assegni accessori dei medesimi, comporta il recupero di quanto indebitamente riscosso solo nel caso in cui l'indebito sia imputabile a comportamento doloso del pensionato; negli altri casi non si procede al recupero delle somme già percepite.

Invero, il giudice di prime cure richiama la disposizione innanzi riportata ma, tuttavia, ne fornisce una interpretazione non condivisa da questo Collegio in quanto non solo afferma che il sistema normativo impone al pensionato un preciso dovere di cooperazione funzionale alla verifica del perdurare nel tempo dei requisiti richiesti per l'ottenimento della pensione sostanziantesi nell'obbligo di comunicazione, il che è in linea con l'art.81, comma 1, d.P.R. n.915/1978, ma ritiene che il mancato adempimento a tale obbligo sostanzi *ex se* il dolo e legittimi il recupero.

Secondo il giudice monocratico delle pensioni veneto, infatti "*la violazione dell'obbligo comunicativo circa il venir meno dei presupposti per l'erogazione della pensione di guerra "escludono in radice la sussistenza della buona fede nel percettore e l'affidamento dello stesso in ordine alla debenza e alla correttezza del trattamento*

*percepito e legittimano l'amministrazione ad operare il recupero di eventuali indebiti che abbia a verificare ai sensi delle norme vigen*ti".

Tuttavia tale interpretazione non è coerente con la disposizione di cui all'art. 6 del d.P.R. 377/1999, applicabile *ratione temporis* ove nessun riferimento è contenuto alla violazione dell'obbligo di comunicazione. In adesione alla più recente giurisprudenza d'appello (Corte conti, Sez.II app.n.2/2024 cit.) va escluso, pertanto, ogni automatismo tra violazione dell'obbligo informativo e configurazione di un fatto doloso del pensionato, con conseguente obbligo per l'Amministrazione di procedere, oltre che alla revoca, anche al recupero dell'indebito pensionistico sin dalla originaria decorrenza del trattamento; sicché, al fine di accertare la sussistenza del dolo, è richiesta la valutazione delle condizioni oggettive e soggettive in cui versava l'odierna appellante. Ebbene, una tale valutazione è mancata nella sentenza gravata in quanto, si ribadisce, secondo il giudice territoriale la sola violazione dell'obbligo di comunicazione della variazione reddituale, scaturita peraltro dalla titolarità di un ulteriore trattamento pensionistico, da parte della sig.ra OMISSIS ha legittimato l'azione di recupero dell'indebito pensionistico.

Conseguentemente, poiché si tratta di un punto dirimente della controversia costituente questione di fatto (*in terminis*, Sez. II app.n.6/2025), la sentenza, ai sensi dell'art. 170, comma 4, c.g.c., va annullata e gli atti vanno rimessi al primo giudice perchè si pronunci sul merito della controversia e la pronuncia sulle spese anche di questo grado di appello.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello, definitivamente pronunciando nei termini di cui in motivazione, *contrariis reiectis*, accoglie l'appello e per l'effetto, ai sensi dell'art.170, comma 4, c. g. c., annulla la sentenza e rimette gli atti al primo giudice per il giudizio sul merito e la pronuncia sulle spese anche di questo grado di appello.

Così deciso in Roma, alla camera di consiglio del 20 maggio 2025.

Il Giudice relatore Il Presidente

(dott.ssa Ida Contino) (dott.ssa Daniela Acanfora).

(f.to digitalmente) (f.to digitalmente)

Depositato in Segreteria il 24 LUG. 2025

p. il Dirigente

(dott. Massimo Biagi)

f.to digitalmente

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco

DECRETO

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196,

DISPONE

che a cura della Segreteria sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private,

IL PRESIDENTE

Daniela Acanfora

f.to digitalmente

Depositato in Segreteria il 24 LUG. 2025

p. il Dirigente

(dott. Massimo Biagi)

f.to digitalmente

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'art. 52 del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione: omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Roma, 24 LUG. 2025

p. il Dirigente

(dott. Massimo Biagi)

f.to digitalmente

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco